Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di ………………… per la realizzazione del progetto finanziato con determinazione n. ……, ai sensi della L.R. 12/2023 (Art. 6, comma 1, lett. a).

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n…… del…… la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi della L.R. 12/2023 – Art. 6, comma 1, lettera a), i criteri per il sostegno di progetti di riqualificazione sostenibile e valorizzazione di aree commerciali e mercatali, da realizzarsi da parte dei Comuni individuati nell’ambito della concertazione e condivisione territoriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1217/2024, nonché il presente schema di convenzione in merito alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n…… del …… e finanziato con determinazione dirigenziale n. …… del ……;

**FRA**

**La Regione Emilia-Romagna,** codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dal dirigente responsabile di Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport, **D.ssa** **Paola Bissi**, ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**E**

**Il Comune di ……………………,** codice fiscale ………………………, con sede ……………………………………, rappresentato da …………………………………;[[1]](#footnote-1)

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Comune**"

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del progetto denominato[[2]](#footnote-2) “…………………………………………………………………………………………”, finanziato con determinazione dirigenziale n…… del…………, a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) ………………….

**Art. 2**

**Obblighi del soggetto beneficiario**

1. Il beneficiario si impegna:

a) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;

b) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi.

**Art. 3**

**Investimento e contributo regionale**

1. L'importoammesso del progetto ammonta ad € ……………, di cui € ………… finanziati con contributo regionale.

**Art. 4**

**Cronoprogramma e tempistiche per la realizzazione e rendicontazione dell’intervento**

1. Sono ammissibili gli interventi avviati a decorrere dal 1° giugno 2025 e conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2027.

2. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione anno 2026[[3]](#footnote-3) del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;

- realizzazione anno 2027 dell’ulteriore 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

3. In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale al 31/12/2026, si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all’anno successivo delle mancate spese sostenute.

4. In deroga al suddetto termine di conclusione e rendicontazione del progetto può essere concessa proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista. In tal caso si procede al relativo adeguamento del cronoprogramma, a seguito della presentazione, entro il **31 gennaio** dell’anno successivo, della rendicontazione dello stato di avanzamento annuale per la relativa liquidazione, ai sensi del comma 2, art. 7 della presente convenzione.

**Art. 5**

**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, le spese, **le cui fatture** (o titoli di spesa equivalenti) direttamente imputabili al progetto approvato e finanziato, **riportanti il Codice Unico di Progetto** acquisito per il progetto finanziato**,** sostenute e pagate dal beneficiario a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027 o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, per:

* + spese tecniche (progettazione, direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc) fino ad un massimo del 15% dell’importo del progetto ammesso, purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
	+ spese per l’esecuzione di lavori per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree commerciali nonché, per la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali già esistenti o siti da destinare al commercio su aree pubbliche;
	+ oneri per la sicurezza.

**Art. 6**

**Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento **(mandati di pagamento)** devono riportare, in relazione a ciascuna transazione realizzata dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

**Art. 7**

**Modalità e termini di rendicontazione delle spese**

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 2, dell’art. 4 ed eventuali successivi adeguamenti, per stato di avanzamento annuale e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa entro il **31 gennaio** dell’anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una relazione tecnica-descrittiva e da una rendicontazione finanziaria con la relativa documentazione riportante il CUP assegnato al progetto (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, atti di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze), con riferimento a spese sostenute e pagate e a suo tempo previste o modificate da successive varianti.

3. L'erogazione dello stato di avanzamento annuale avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 2, dell’art. 4 ed eventuali successivi adeguamenti, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto o reimputato per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese esigibili, relative ad attività e iniziative realizzate entro l’anno di riferimento, risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento di quest’ultimo, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

4. Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro il **31 dicembre 2027 o entro il diverso termine individuato a seguito di eventuale proroga autorizzata**, la seguente documentazione finale:

a) una dettagliata relazione finale sul progetto concluso;

b) la rendicontazione finanziaria con la relativa documentazione riportante il CUP assegnato al progetto (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, gli atti di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze, non presentati in sede di richiesta di cui al precedente comma 2);

c) documentazione attinente al progetto esecutivo e relativo atto di approvazione, se non precedentemente trasmesso;

d) il certificato di ultimazione dei lavori, il conto finale dei lavori e il certificato di collaudo dei lavori o certificato di verifica della conformità o certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente e relativo atto di approvazione;

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 4 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto. **Le spese i cui mandati di pagamento risultino emessi oltre il termine di cui al precedente comma 4 non saranno riconosciute**.

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

**Art. 8**

**Modifiche del progetto**

1. Eventuali variazioni sostanziali al progetto finanziato sono ammissibili solo se autorizzate dalla Regione. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta l’ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazioni, le modifiche si intendono approvate. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. Nello specifico potranno essere approvate variazioni del progetto qualora:

a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento;

b) sia garantita la realizzazione del progetto secondo le tempistiche indicate all’art. 4 della presente convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

**Art. 9**

**Verifiche e controlli**

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino a tre anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l’impiego dei fondi, la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato e che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti amministrativi-contabili in possesso del beneficiario.

2. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiariodeve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiariodeve rendere accessibile alla Regione ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l’esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

**Art. 10**

**Revoca del contributo e recupero somme**

1. Il contributo è revocato, qualora:

- il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;

- dai controlli e/o sopralluoghi emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;

* non si ottemperi a quanto richiesto dall’ufficio regionale competente, entro il termine stabilito nell’eventuale sollecito, a seguito di inadempienze da parte del soggetto beneficiario.

2. In caso di revoca del contributo, l'Ente locale deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

**Art. 11**

**Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino alla data di erogazione a saldo del contributo concesso.

**Art. 12**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

INSERIRE NOME SOGGETTO BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)[[4]](#footnote-4)

*(Firmato digitalmente)*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO ECONOMIA URBANA, SPORT

D.ssa Paola Bissi

*(Firmato digitalmente)*

1. Sindaco del Comune beneficiario **salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa** [↑](#footnote-ref-1)
2. Denominazione come riportata nella delibera di Giunta regionale di approvazione progetti [↑](#footnote-ref-2)
3. In tale annualità sono da ricomprendere anche le eventuali spese retroattivamente sostenute nel 2025. [↑](#footnote-ref-3)
4. La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario, salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa. [↑](#footnote-ref-4)